



COMUNE DI CALENZANO

**DELIBERAZIONE  
CONSIGLIO COMUNALE**

**NUMERO 55 DEL 27/04/2023**

**Oggetto: REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI E ACCERTAMENTO CON ADESIONE. MODIFICHE E INTEGRAZIONI.**

L'anno duemilaventitre e questo giorno ventisette del mese di Aprile alle ore 14:45, nell'apposita sala del palazzo comunale, previo avviso regolarmente notificato, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in Prima convocazione, seduta pubblica

**(Omissis il Verbale)**

Dei sigg.ri Consiglieri assegnati a questo Comune ed in carica:

PRESTINI RICCARDO	P	PIERI ANDREA	A
PEDRINI ALESSIO	P	BERTI ALESSIO	A
FANI ANNA	A	D'ELIA AMERICO	P
FACCHINI CECILIA	P	BARATTI DANIELE	P
NATALI RICCARDO	P	ANDREOTTI ALESSANDRO	P
ARENA MARIA	P	VENTURINI MARCO	P
CASADIO ITALO	P	SQUILLONI MONICA	A
GENTILINI LUIGIA	P	PIACENTE FRANCESCO	P
SANTONI ENRICO	P		

Ne risultano presenti n 13 e assenti n 4

**PRESIEDE** l'adunanza il Presidente ALESSIO PEDRINI

**PARTECIPA** il Segretario Generale Dott.ssa PAOLA MIRANDA, incaricato della redazione del presente verbale

**SCRUTATORI** i signori: ARENA MARIA, D'ELIA AMERICO, PIACENTE FRANCESCO

SONO PRESENTI GLI ASSESSORI SIGG.RI: PELAGATTI STEFANO, MAGGI LAURA, FELLI DAMIANO, GIUSTI ALBERTO

Il presidente invita il consiglio a trattare l'argomento iscritto al punto n. 2 dell'o.d.g. dell'odierna seduta sulla base del seguente schema di deliberazione, che viene discusso congiuntamente ai punti dal n. 3 al n 11 che saranno poi oggetto di separate votazioni. Illustra gli argomenti l'Assessore Damiano Felli.

**(...omissis resoconto verbale della seduta...)**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

- **PREMESSO** che con propria precedente Deliberazione n. 22 del 9/3/1999, è stato approvato il Regolamento generale dell'entrate Comunali e accertamento con adesione, e successive modifiche e integrazioni;

*Delibera di consiglio numero 55 del 27/04/2023 - 1 - Comune di Calenzano*

- VISTI:
  - l'art. 42, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale: *“Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: statuti, dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'art. 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;”*
  - l'art. 52, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. n. 446/1997, ai sensi del quale: *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.”;*
- PRESO ATTO che con Decreto del M.E.F. emesso il 13/12/2022, pubblicato nella G.U., Serie Generale, n. 292 del 15/12/2022, il saggio degl'interessi legali di cui all'art. 1284 del C.C., è stato fissato al cinque per cento, a decorrere dall'1/1/2023, con un incremento di 3,75 punti percentuali rispetto all'anno precedente;
- RICHIAMATI:
  - ◇ l'art. 1, comma 165, primo periodo, della Legge n. 296/2006, ai sensi del quale: *“La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di **tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale.**”*
  - ◇ L'art. 1, comma 802, della Legge n. 160/2019, ai sensi del quale: *“Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di cui al comma 792 [ossia, l'avviso di accertamento esecutivo, non ottemperato nel termine di sessanta giorni dalla notifica] e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale che può essere maggiorato di **non oltre due punti percentuali** dall'ente con apposita deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997.”*
- TENUTO CONTO inoltre che:
  - all'Articolo 14, commi 1-bis e 1-ter, che disciplinano, rispettivamente, la graduazione della sanzione per omessa e infedele dichiarazione, dev'essere precisato il beneficio accordato in caso di accettazione dell'atto impositivo;
  - al comma 4 dello stesso Articolo, che prevede il ravvedimento operoso frazionato, dev'essere eliminata la limitazione del termine per fruire dell'istituto di favore, atteso che l'unico impedimento alla sua applicazione è dato dall'avvenuta emissione dell'atto impositivo;
- RILEVATO che si rende opportuno variare la misura degl'interessi moratori, aggiuntivi e di dilazione previsti dal citato Regolamento, adeguando i tre parametri al nuovo saggio legale, nonché apportare le ulteriori integrazioni e modifiche indicate;
- RITENUTO di apportare al Regolamento le seguenti modifiche/integrazioni:
  - \* all'Articolo 14, comma 1-bis, sono aggiunte le parole **La sanzione è ridotta a 1/3, se il contribuente presta acquiescenza all'atto entro il termine per proporre ricorso, rinunciando allo stesso;**
  - \* all'Articolo 14, comma 1-ter, sono aggiunte le parole **La sanzione è ridotta a 1/3, se il contribuente presta acquiescenza all'atto entro il termine per proporre ricorso, rinunciando allo stesso;**
  - \* all'Articolo 14, comma 4, sono eliminate le parole *“purché le regolarizzazioni avvengano entro la scadenza della successiva quota d'imposta”;*
  - \* all'Articolo 14-bis, comma 2, dopo le parole *“è pari al”* sono aggiunte le parole **saggio legale pro tempore vigente; essa, comunque, non può essere inferiore al;**
  - \* all'Articolo 14-bis, comma 3, le parole *“[...], maggiorato di due punti percentuali”* sono sostituite dalle parole **[...]; essa, comunque, non può essere inferiore al due per cento;**
  - \* all'Articolo 21, comma 5, lettera b, dopo le parole *“pari al”* sono aggiunte le parole **saggio legale pro tempore vigente; essa, comunque, non può essere inferiore al;**

- PRECISATO che le norme dei regolamenti Comunali, seppur approvate dopo il 1° gennaio dell'anno di riferimento, si applicano da tale ultima data, purché deliberate entro il termine fissato da norme Statali per l'approvazione del bilancio di previsione del relativo esercizio finanziario;
- RICHIAMATO l'art. 1, comma 775, della Legge n. 197/2022, ai sensi del quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 degli Enti Locali è stato prorogato al 30/4/2023;
- DATO ATTO che la proposta del presente atto è stata esaminata dalla Commissione Affari Istituzionali;
- ACQUISITO il parere del Collegio dei revisori dei conti, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), numero 7), del D.Lgs. n. 267/2000;
- VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente Deliberazione, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
- VISTO l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, e successive modifiche e integrazioni;

\* \* \* \* \*

Segue, a questo punto, la discussione che concerne anche il contenuto dei successivi punti dal n. 3 al n. 11 dell'ordine del giorno con i quali il presente punto è intimamente connesso, con gli interventi, riportati nella trascrizione del file audio registrato nella seduta, dei sigg.ri:

- Arena,
- Baratti,
- Piacente,
- Assessore Felli,
- Sindaco Prestini,
- Venturini,
- Assessore Felli,
- Arena,
- Baratti,
- Sindaco Prestini

\* \* \* \* \*

Nel corso della discussione è **entrato** in sala il consigliere Anna Fani.

**Al momento sono presenti, pertanto, n. 14 componenti il Consiglio.**

\* \* \* \* \*

Con la votazione di seguito riportata, svoltasi per scrutinio palese che ha dato il seguente risultato, controllato dagli scrutatori e proclamato dal presidente:

PRESENTI n.	14	VOTANTI n.	12
ASTENUTI: Piacente, Venturini			2
VOTI FAVOREVOLI			9
VOTI CONTRARI: Baratti, Andreotti, D'Elia			3

### DELIBERA

per i motivi espressi nel preambolo, che qui s'intendono richiamati e confermati:

- 1) di apportare al Regolamento generale delle entrate Comunali e accertamento con adesione le modifiche indicate in premessa, che qui si ritengono integralmente richiamate e confermate;
- 2) di precisare che, a seguito delle variazioni apportate, le norme interessate sono riformulate come da prospetto di raffronto riportato in appresso:

TESTO PRE-VIGENTE	TESTO VARIATO
<b>Articolo 14 - SANZIONI</b>	<b>Articolo 14 - SANZIONI</b>

*Delibera di consiglio numero 55 del 27/04/2023 - 3 - Comune di Calenzano*

<p>[...]</p> <p>1-bis. Fatte salve le specifiche disposizioni contenute nei rispettivi regolamenti di disciplina dei tributi Comunali, in caso di violazione per omessa presentazione della dichiarazione la sanzione è pari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) al 100% del tributo, se l'omissione riguarda una sola annualità d'imposta;</li> <li>b) al 150% del tributo, se l'omissione riguarda due annualità consecutive d'imposta;</li> <li>c) al 200% del tributo, se l'omissione riguarda tre o più annualità consecutive d'imposta,</li> </ul> <p>con un minimo di Euro 50,00.</p> <p>1-ter. Fatte salve le specifiche disposizioni contenute nei rispettivi regolamenti di disciplina dei tributi Comunali, in caso di violazione per infedele dichiarazione la sanzione è pari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) al 100% del tributo, se l'omissione riguarda una sola annualità d'imposta;</li> <li>b) al 150% del tributo, se l'omissione riguarda due annualità consecutive d'imposta;</li> <li>c) al 200% del tributo, se l'omissione riguarda tre o più annualità consecutive d'imposta,</li> </ul> <p>con un minimo di Euro 50,00.</p> <p>[...]</p> <p>4. Il ravvedimento operoso del tardivo o parziale versamento previsto dall'art. 13, comma 1, lettere a), a-bis) e b), può essere eseguito anche in forma frazionata, limitatamente all'ammontare della quota di tributo non pagata entro il termine previsto, purché le regolarizzazioni avvengano entro la scadenza della successiva quota d'imposta. A tal fine si applica la sanzione ridotta riferita al giorno in cui è pagata la parte di tributo, rispetto alla scadenza originaria; gl'interessi legali sulla parte di tributo regolarizzata, sono computati fino al giorno effettivo del pagamento.</p>	<p>[...]</p> <p>1-bis. Fatte salve le specifiche disposizioni contenute nei rispettivi regolamenti di disciplina dei tributi Comunali, in caso di violazione per omessa presentazione della dichiarazione la sanzione è pari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) al 100% del tributo, se l'omissione riguarda una sola annualità d'imposta;</li> <li>b) al 150% del tributo, se l'omissione riguarda due annualità consecutive d'imposta;</li> <li>c) al 200% del tributo, se l'omissione riguarda tre o più annualità consecutive d'imposta,</li> </ul> <p>con un minimo di Euro 50,00. <b>La sanzione è ridotta a 1/3, se il contribuente presta acquiescenza all'atto entro il termine per proporre ricorso, rinunciando allo stesso.</b></p> <p>1-ter. Fatte salve le specifiche disposizioni contenute nei rispettivi regolamenti di disciplina dei tributi Comunali, in caso di violazione per infedele dichiarazione la sanzione è pari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) al 100% del tributo, se l'omissione riguarda una sola annualità d'imposta;</li> <li>b) al 150% del tributo, se l'omissione riguarda due annualità consecutive d'imposta;</li> <li>c) al 200% del tributo, se l'omissione riguarda tre o più annualità consecutive d'imposta,</li> </ul> <p>con un minimo di Euro 50,00. <b>La sanzione è ridotta a 1/3, se il contribuente presta acquiescenza all'atto entro il termine per proporre ricorso, rinunciando allo stesso.</b></p> <p>[...]</p> <p>4. Il ravvedimento operoso del tardivo o parziale versamento previsto dall'art. 13, comma 1, lettere a), a-bis) e b), può essere eseguito anche in forma frazionata, limitatamente all'ammontare della quota di tributo non pagata entro il termine previsto. A tal fine si applica la sanzione ridotta riferita al giorno in cui è pagata la parte di tributo, rispetto alla scadenza originaria; gl'interessi legali sulla parte di tributo regolarizzata, sono computati fino al giorno effettivo del pagamento.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 14-bis - INTERESSI MORATORI</b></p> <p>[...]</p> <p>2. La misura degl'interessi di mora è pari al tre per cento.</p> <p>3. Gl'interessi moratori si applicano anche sull'entrate riscosse coattivamente, incluse quelle assoggettate a procedure cautelari e/o esecutive; in tal caso, la misura degl'interessi aggiuntivi è pari al saggio legale pro tempore vigente, maggiorato di due punti percentuali.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 21 – DILAZIONI DI PAGAMENTO</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 14-bis - INTERESSI MORATORI</b></p> <p>[...]</p> <p>2. La misura degli interessi di mora è pari al <b>saggio legale pro tempore vigente; essa, comunque, non può essere inferiore al tre cento.</b></p> <p>3. Gli interessi moratori si applicano anche sull'entrate riscosse coattivamente, incluse quelle assoggettate a procedure cautelari e/o esecutive; in tal caso, la misura degli interessi aggiuntivi è pari al saggio legale pro tempore vigente; <b>essa, comunque, non può essere inferiore al due per cento.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 21 – DILAZIONI DI PAGAMENTO</b></p>

5. Le dilazioni sono concesse alle seguenti condizioni: [...] b) applicazione degli interessi rateali nella misura pari al tre per cento; [...]	5. Le dilazioni sono concesse alle seguenti condizioni: [...] b) applicazione degli interessi rateali nella misura pari al <b>saggio legale <i>pro tempore</i> vigente; essa, comunque, non può essere inferiore al tre per cento;</b> [...]
--	---

3) di pubblicare la presente Deliberazione e il testo completo del Regolamento con essa modificato, sul portale telematico del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sezione Federalismo Fiscale, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, e successive modifiche e integrazioni;

**Delibera altresì**

di dichiarare il presente atto **immediatamente eseguibile** a seguito di separata votazione svoltasi per scrutinio palese che ha dato il seguente risultato, controllato dagli scrutatori e proclamato dal presidente:

PRESENTI n.	14	VOTANTI n.	12
ASTENUTI: Piacente, Venturini			2
MAGGIORANZA RICHIESTA	n. 9	(art. 134, comma 4, T.U. (D.Lgs. n. 267/2000)).	
VOTI FAVOREVOLI			9
VOTI CONTRARI: Baratti, Andreotti, D'Elia			3

\* \* \* \* \*

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Alessio Pedrini

IL SEGRETARIO GENERALE

Paola Miranda

*(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)*